SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 272-A)

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DAL FALCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro della Pubblica Istruzione
e col Ministro dei Beni Culturali e Ambientali

NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1979

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1980

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — L'Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra l'Italia e il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977, rappresenta il primo atto di politica internazionale concluso dal Governo italiano con il nuovo Governo democratico portoghese.

Si tratta — dunque — di un atto politicamente rilevante dato il suo carattere di novità e di apertura verso l'attuale realtà politica lusitana.

Dall'esame dei diciotto articoli dell'Accordo, risulta un ventaglio eccezionalmente ampio e diversificato di iniziative, di interscambi, di possibilità rivolte a incrementare e a sviluppare le relazioni culturali, scientifiche e artistiche fra i due Paesi.

Ne è una dimostrazione l'articolo IX, secondo il quale le parti contraenti possono prendere iniziative nel campo della storia, delle arti, del teatro, della danza, della cinematografia... mediante colloqui, seminari, esposizioni, spettacoli... diffusioni di opere letterarie, artistiche, scientifiche, tecniche « ed altre ». Particolare impulso alla cooperazione fra i due Paesi potrà derivare dall'articolo VII dell'Accordo secondo il quale le parti contraenti sono autorizzate a studiare la possibilità di stabilire criteri e condizioni di equipollenza fra i reciproci titoli di studio.

L'Accordo prevede poi, all'articolo XVI, la costituzione di una Commissione mista paritetica per l'elaborazione di programmi di interscambio e cooperazione: a questo riguardo, nel corso della discussione presso la Commissione affari esteri, da parte del rappresentante del Governo è stato chiarito che la composizione delle Commissioni miste paritetiche — normalmente previste dagli accordi di cooperazione culturale — per prassi non viene specificata negli accordi stessi ma concordata fra le parti di volta in volta.

Pertanto, in considerazione delle potenzialità e del significato politico dell'Accordo — unanimemente sottolineato nel corso dell'esame — la Commissione affari esteri propone all'Assemblea di approvare il presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

DAL FALCO, relatore

PARERE DELLA 5" COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Carollo)

29 gennaio 1980

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII dell'Accordo stesso.